

---

**RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA INFERIORE A 35 Q.LI**  
Novità introdotte dall'art. 10 della Legge n. 172 del 08/07/2003

Abolizione dell'obbligo di iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 35 q.li

L'art. 10 della Legge 8 luglio 2003 n. 172 ha sostituito integralmente l'art. 1 comma 3 del Regio Decreto n. 1813/1927.

**E' stato abolito ogni obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico della proprietà dei rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.**

**- Alcuni esempi di rimorchi interessati alla legge -**

**I rimorchi interessati alla legge possono essere:**

- Piccoli rimorchi per trasporto merci;
- Roulotte;
- Rimorchio con allestimenti speciali tipo scale mobili per riparazioni elettriche, motocompressori, ecc.;
- Piccolo rimorchio ad uso speciale per trasporto:
  - a) Imbarcazioni;
  - b) Moto;
  - c) Auto (singola).

**- Documentazione necessaria all'immatricolazione -**  
(Gestione assimilabile all'immatricolazione della Macchine Operatrici)

**La documentazione necessaria all'immatricolazione di un rimorchio di massa inferiore a 35 q.li consiste nella:**

- dichiarazione di conformità rilasciata dalla casa costruttrice;
- autocertificazione (Mod.TT2120) in originale con copia del documento di identità del firmatario;
- dichiarazione sostitutiva del contratto di leasing.

**- Procedura di immatricolazione -**  
(Gestione assimilabile all'immatricolazione della Macchine Operatrici)

**La procedura di immatricolazione di un rimorchio di massa inferiore a 35 q.li consiste nella:**

- richiesta di immatricolazione presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile (per i rimorchi, NON è prevista la procedura con rilascio diretto da parte dell'Agenzia di targa e carta di circolazione);
- successivo rilascio della Carta di Circolazione definitiva.
- rilascio della Carta di Circolazione provvisoria (foglio di via);

**- Novità della legge -**  
(Immatricolazione dei rimorchi con massa complessiva inferiore a 35 q.li)

**Cosa non si deve più fare:**

- Non va più emessa nessuna dichiarazione di vendita;
- Non va fatta l'iscrizione al P.R.A.;
- Non ci sarà più il Certificato di proprietà.

**- Documentazione necessaria al trasferimento di proprietà -**

**La documentazione necessaria al Passaggio di Proprietà di un rimorchio di massa inferiore a 35 q.li consiste nella:**

- fotocopia integrale della Carta di Circolazione;
- mod. TT2120 in originale con copia documento del firmatario;
- dichiarazione sostitutiva del contratto di leasing (in caso di acquisto di usato da concedere in leasing).

**- Procedura per il trasferimento di proprietà -**

**La procedura di Trasferimento di proprietà di un rimorchio di massa inferiore a 35 q.li consiste nella:**

- richiesta di aggiornamento presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile (per i rimorchi, NON è prevista la procedura con rilascio diretto da parte dell'Agenzia dell'etichetta autoadesiva che aggiorna la proprietà);
- rilascio della ricevuta di aggiornamento da tenere assieme alla Carta di Circolazione originale;
- successivo rilascio dell'etichetta autoadesiva da apporre sulla Carta di Circolazione.

**- Novità della legge -**  
(Trasferimento di proprietà dei rimorchi con massa complessiva inferiore a 35 q.li)

**Cosa non si deve più fare:**

- Per i trasferimenti di proprietà, non è più prevista nessuna dichiarazione di vendita e nessuna trascrizione al P.R.A.

**- Documentazione necessaria al subentro -**

**La documentazione necessaria al subentro per un rimorchio di massa inferiore a 35 q.li consiste nella:**

- fotocopia integrale della Carta di Circolazione;
- Autocertificazione del subentrante (Mod.TT2120) in originale con copia documento di identità del firmatario;
- dichiarazione sostitutiva del contratto di Leasing.

**- Procedura per il subentro -**

**La procedura di Subentro per un rimorchio di massa inferiore a 35 q.li consiste nella:**

- richiesta di aggiornamento presso l'Ufficio della Motorizzazione;
- rilascio della ricevuta di aggiornamento da tenere assieme alla Carta di Circolazione originale;
- successivo rilascio dell'etichetta autoadesiva da apporre sulla Carta di Circolazione.

**- Novità della legge -**  
(Subentri per rimorchi con massa complessiva inferiore a 35 q.li)

**Cosa non si deve più fare:**

- Non è previsto alcun aggiornamento al P.R.A.

**- Alcune note in sintesi -**  
(Novità introdotte dall'art. 10 della Legge n. 172 del 08/07/2003)

- Non si deve più sottoscrivere nessun atto di vendita per l'immatricolazione e per il trasferimento di proprietà;
- Non viene più emesso il Certificato di Proprietà;
- Le radiazioni per rottamazione o per esportazione vanno richieste alla Motorizzazione;
- Le perdite di possesso per furto vanno trascritte alla Motorizzazione;
- Le visure per la verifica della proprietà devono essere effettuate solo presso la Motorizzazione;

**Non ci sono state variazioni per il pagamento delle tasse di proprietà:**

- i rimorchi ad uso speciale devono pagare;
- i rimorchi per trasporto di cose sono esenti.

---

**- Nuove procedure da adottare -**  
(Art. 10 della Legge n. 172 del 08/07/2003)

**La legge provoca la modifica delle attuali procedure in quanto:**

- Non deve essere richiesto il Certificato di Proprietà al locatario/fornitore;
- Deve essere rivista la richiesta dei documenti ed eventualmente l'importo relativo alle spese per l'aggiornamento dei documenti in fase di riscatto;
- Non deve essere predisposto l'atto di vendita notarile al momento del riscatto;

Attualmente non ci sono disposizioni in merito ai Certificati di Proprietà emessi precedentemente all'entrata in vigore della legge